

BREVE NOTA
SUI REQUISITI DI CONFIGURABILITÀ
DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA
RINNOVABILE
E DI ACCESSO AL SERVIZIO
DI VALORIZZAZIONE
E INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA
ELETTRICA CONDIVISA

A cura di Lorenzo Lamberti e Pasquale Morra

Indice

- 1. La Comunità di Energia Rinnovabile: gli elementi costituenti.
- 2. I requisiti della CER per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
 - 2.1 Requisiti generali.
 - 2.1.1 Il Contratto tra i soggetti facenti parte della CER.
 - 2.1.2 Impianti di produzione e interventi ammissibili.
 - 2.2. Requisiti specifici per la configurazione di CER.
 - 2.2.1 Soggetti appartenenti alla configurazione di CER.

1. La Comunità di Energia Rinnovabile: gli elementi costituenti

La Comunità di Energia Rinnovabile (di seguito "CER" o "comunità") è un soggetto giuridico che:

- a) si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria** (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale) ed è **autonomo**;
- b) i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 199/2021¹, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
- c) il cui **obiettivo principale** è fornire **benefici** ambientali, economici o sociali a livello di comunità **ai propri azionisti o membri o alle aree locali** in cui opera, e non quello di realizzare profitti finanziari.

2. I requisiti della CER per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

I requisiti della CER di seguito descritti per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa devono essere posseduti al momento dell'accesso e durante l'intero periodo di validità della CER, poiché da essa derivano benefici e incentivi².

2.1 Requisiti generali

2.1.1 Il Contratto tra i soggetti facenti parte della CER

I rapporti tra i soggetti appartenenti alla CER sono regolati da un contratto di diritto privato che:

- L prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale³, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- L individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- 1 Attuazione della c.d. Direttiva RED II, ovvero la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- 2 Ad oggi, i contributi economici sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell'impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l'energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete e l'energia elettrica prelevata dai punti di connessione che rilevano ai fini della configurazione).

Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni:

- un corrispettivo unitario (somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione, pari a 7,78 €/MWh per l'anno 2022, e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione, pari a 0,59 €/MWh per l'anno 2022).
- una tariffa premio pari 110 €/MWh per le CER.
- Sul tema degli incentivi si veda in dettaglio il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020**, recante "Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020".
- 3 Il cliente finale è il soggetto che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare le utenze sottese all'unità di consumo di cui ha la disponibilità.
 - A tal fine il cliente finale è titolare del punto di connessione dell'unità di consumo e quindi intestatario della bolletta elettrica.

L consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla CER, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I contenuti sopra elencati sono parte integrante dello Statuto e/o dell'atto costitutivo della CER.

La **stipula del contratto** che contenga almeno i contenuti sopra elencati ovvero l'integrazione di tali contenuti nello Statuto e/o nell'atto costitutivo della CER deve avvenire **prima della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.**

2.1.2 Impianti di produzione e interventi ammissibili

Gli impianti di produzione ammissibili al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa devono essere alimentati da **fonti rinnovabili**⁴ ed essere entrati in esercizio **a partire dal 1° marzo 2020** (data di entrata in vigore della legge n. 8/2020 di conversione del decreto-legge n. 162/2019)⁵.

All'interno delle configurazioni ammesse possono essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali. La **potenza massima** di ciascun impianto **non può però superare i 200 kW** (fino all'adozione da parte del MiTE e di ARERA dei provvedimenti di cui alla nota 5). Gli interventi ammessi per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa sono solo quelli di **nuova costruzione** degli impianti o di **potenziamento** di impianti esistenti.

2.2. Requisiti specifici per la configurazione di CER

Oltre ai requisiti generali sopra descritti, la CER deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo (quale a titolo d'esempio: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro) che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

- 4 Per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.
 - Gli impianti di produzione ibridi non possono invece accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
 - Possono, tuttavia, accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa anche **impianti** che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad esempio per la fase di avviamento dei motori) ma per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%.
- La disciplina introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 ha **carattere transitorio** e continua ad applicarsi fino alla prossima adozione da parte del MiTE e di ARERA dei relativi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del D. Lgs. 199/2021, entrato in vigore <u>il 15 dicembre 2021</u>.
 - L'art. 8 citato dispone in particolare che "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui al comma 9 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di **potenza non superiore a 1 MW**, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
 - a) possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria [...]".
 - L'art. 32 del medesimo D. Lgs. n. 199/2021 prevede, al comma 3, che "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Capo. La medesima Autorità, in particolare:
 - a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla **stessa cabina primaria**, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete [...]".

Inoltre, le CER devono prevedere almeno due clienti finali, azionisti o membri della comunità, un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione e possedere i requisiti di seguito descritti.

La CER deve essere **proprietaria** ovvero avere la **piena disponibilità degli impianti di produzione** appartenenti alla CER sulla base di un **titolo giuridico** (quale, a titolo d'esempio, l'usufrutto, il comodato d'uso o altro titolo contrattuale).

Possono, inoltre, appartenere alla **CER**, in qualità di membri o azionisti, anche soggetti non facenti parte della configurazione.

Lo Statuto o atto costitutivo della comunità, i punti di connessione e i soggetti che fanno parte o che rilevano per la configurazione di comunità devono poi possedere i requisiti di seguito descritti.

2.2.1 Soggetti appartenenti alla configurazione di CER

Ai fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, i soggetti facenti parte della configurazione di comunità devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la CER), avente i requisiti specifici di cui al paragrafo 2.2;
- b) nel caso esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI)⁶, enti territoriali⁷ o autorità locali, ivi incluse, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
- c) nel caso di **imprese private**, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale: il codice ATECO prevalente dell'impresa privata deve quindi essere diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;
- d) essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (**medesima cabina secondaria BT/MB**)⁸;
- e) aver dato **mandato alla CER** per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

I clienti finali e produttori facenti parte della configurazione devono rilasciare, per il tramite del Referente, una **liberatoria al GSE** per l'utilizzo dei dati afferenti ai loro punti di connessione ai fini della verifica dei requisiti e per la valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, nonché per realizzare tutti gli obiettivi previsti dall'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 e dalla Delibera ARERA 318/2020/R/eel.

⁶ Per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; per medie imprese si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

⁷ Gli enti territoriali sono lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane ed isolane e le città metropolitane

⁸ V. i provvedimenti di cui alla nota 5.



Lorenzo Lamberti Partner

lorenzo.lamberti@rplt.it



Pasquale Morra Partner

pasquale.morra@rplt.it

TORINO
MILANO
ROMA
BOLOGNA
BUSTO ARSIZIO
AOSTA